



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

C.A.P. 22070

Tel. 031/880601

Fax 031/880575

Prot. n. 7740

Luisago, 18 dicembre 2021

ORDINANZA N.2/2021

IL SINDACO

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, co. 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, co. 1;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare, l'art. 1, co. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 08 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 1 comma 9 lett. s) del DPCM del 24.10.2020 il quale stabilisce che le attività didattiche "per il primo ciclo di istruzione ... omissis ... continuano a svolgersi in presenza";

Esaminata la nota pervenuta in data odierna dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fino Mornasco (cfr. prot. n. 7739/2021 in atti dell'intestato Ente) con la quale si informa che nel breve volgere delle 24 ore passate, su 13 docenti in organico nel plesso di Luisago, n. 9 si trovano impossibilitati a prestare servizio trovandosi in quarantena obbligatoria o in isolamento fiduciario come da disposizioni di ATS INSUBRIA;

Considerato che a seguito di tale situazione non è possibile garantire un regolare percorso didattico nella piena sicurezza della prevenzione da contagio e pertanto non risulta possibile svolgere alcuna attività didattica in presenza;

Valutato comunque il disagio che si verrà a creare alle famiglie, ma ritenuta prioritaria la tutela e la salvaguardia della salute degli alunni, degli insegnanti e del personale tutto della scuola primaria;

Visto l'art. 54, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

la chiusura temporanea della scuola primaria di primo grado "Giovanni XXIII", sita nel territorio amministrativo dell'intestato Ente ed afferente l'I.C. Fino Mornasco (CO), dal giorno lunedì 20 dicembre 2021 sino a mercoledì 22 dicembre 2021 compreso;

Inoltre, dispone che la presente ordinanza:

- a) sia immediatamente comunicata alla Prefettura UTG di Como, per quanto di competenza;
- b) sia notificata al Dirigente scolastico;
- e) sia pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per l'intera durata della chiusura della ripetuta Scuola e fino al giorno di riapertura della medesima;
- d) sia pubblicata sul sito internet istituzionale di questo Comune;
- e) venga affissa all'ingresso dell'istituto scolastico;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



IL SINDACO
(Susanna Dalla Fontana)